POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/97

definita dal Consiglio il 9 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

(97/C 375/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

- (1) considerando che l'obiettivo principale della direttiva 92/14/CEE(4) è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;
- (2) considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;
- (3) considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria (5), in conformità delle medesime:
- (4) considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;
- (5) considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della

suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

- (6) considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;
- (7) considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;
- (8) considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;
- (9) considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;
- (10) considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;
- (11) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/ 14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri di nazioni in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;
- (12) considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;
- (13) considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

⁽¹⁾ GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 11 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 2), posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (14) considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represse in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;
- (15) considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/ CEE a decorrere dal 1º aprile 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamenti

La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto seguente paragrafo:
 - «3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

"vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

"licenza d'esercizio", un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

"vettore aereo comunitario", un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (*);

"flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione", tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

- (*) GU L 240 del 24. 8. 1992, p. 1.»
- 2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlin Tempelhof.»
- 3) Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
 - «b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giuridiche stabilite in detta nazione.»

- 4) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
 - «L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»
- 5) All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d) e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».
- 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

- 1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.
- 2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
- 3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»
- 7) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Le modifiche all'allegato considerate necessarie al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 ter

- 1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (*), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni

che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

IT

- 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
 - b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

- (*) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 11. 1996, pag. 15).»
- L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Regime delle sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1º marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º aprile 2002.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Consiglio Il Presidente

ALLEGATO

$\ ^{*}ALLEGATO$

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

Nota: Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

ALGERIA			
N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20955 21053 21210 21284 20884 21063 21064 21065 21211 20650 21285	B727-2D6 B727-2D6 B727-2D6 B727-2D6 B737-2D6 B737-2D6 B737-2D6 B737-2D6 B737-2D6 B737-2D6 B737-2D6	7T-VEH 7T-VEI 7T-VEM 7T-VEP 7T-VEG 7T-VEJ 7T-VEK 7T-VEL 7T-VEN 7T-VED 7T-VEQ	Air Algérie
REPUBBLICA DOMINI	CANA		
N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
19767	B707-399C	HI-442CT	Dominicana de Aviación
CONGO			
N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20200	B707-329C	9Q-CBW	Scibe Airlift
EGITTO			
N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
19843 19916 21194 21195 21227	B707-336-C B707-328-C B737-266 B737-266 B737-266	SU-PBA SU-PBB SU-AYK SU-AYL SU-AYO	Air Memphis Air Memphis Egypt Air Egypt Air Egypt Air
IRAQ			
N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20889 20892 20893	B707-370C B737-270C B737-270C	YI-AGE YI-AGH YI-AGI	Iraqi Airways Iraqi Airways Iraqi Airways
LIBANO			
N. di serie	Tipo	Immatricolazione	Operatore
20259 20260 19966 19967	B707-3B4C B707-3B4C B707-347C B707-347C	OD-AFD OD-AFE OD-AGU OD-AGV	MEA MEA MEA MEA

Gazzetta	ufficiale	delle	Comunità	europee
----------	-----------	-------	----------	---------

7 <u>IT</u>	Gazzetta ul	ficiale delle Comunità eu	ıropee	C 3
19589 19515 20170 19516 19104 19105 18939 19214 19269 19274	B707-323C B707-323C B707-323B B707-323C B707-327C B707-327C B707-323C B707-321C B707-321C	OD-AHC OD-AHD OD-AHF OD-AHE OD-AGX OD-AGY OD-AGD OD-AGS OD-AGO OD-AGO	MEA MEA MEA MEA TMA TMA TMA TMA TMA	
LIBERIA				
N. di serie 45683 45686	Tipo DC8F-55 DC8F-55	Immatricolazione EL-AJO EL-AJQ	Operatore Liberia World Airlines Liberia World Airlines	
LIBIA				
N. di serie 20245 21051 21052 21229 21230	Tipo B727-224 B727-2L5 B727-2L5 B727-2L5 B727-2L5	Immatricolazione 5A-DAI 5A-DIB 5A-DIC 5A-DID 5A-DIE	Operatore Libyan Arab Airlines	
MAURITA	NIA			
N. di serie 11093	<i>Tipo</i> F28-4000	Immatricolazione 5T-CLG	Operatore Air Mauritanie	
MAROCC	0			
N. di serie 20471 21214 21215 21216	Tipo B727-2B6 B737-2B6 B737-2B6 B737-2B6	Immatricolazione CN-CCG CN-RMI CN-RMJ CN-RMK	Operatore Royal Air Maroc Royal Air Maroc Royal Air Maroc Royal Air Maroc	
NIGERIA				
N. di serie 18809 19664	<i>Tipo</i> B707-338C B707-355C	Immatricolazione 5N-ARQ 5N-VRG	Operatore DAS Air Cargo Air Tours	
ARABIA S.	AUDITA			
N. di serie 20574 20575 20576 20577 20578 20882 20883	Tipo B737-268C B737-268C B737-268 B737-268 B737-268 B737-268 B737-268	Immatricolazione HZ-AGA HZ-AGB HZ-AGC HZ-AGD HZ-AGE HZ-AGF HZ-AGG	Operatore Saudia Saudia Saudia Saudia Saudia Saudia Saudia Saudia	

IT

18930

45821

B707-330B

DC8F-55

Z-WKU

Z-WMJ

Air Zimbabwe

Affretair»